

ORDINANZA N. 217 2024

Oggetto: **DIVIETO DI DETENZIONE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA PER I GIORNI 18, 19 E 20 OTTOBRE 2024 (RADUNO ALPINI)**

IL SINDACO

CONSIDERATO che nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2024 nel centro storico di Montichiari si terrà la manifestazione RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO ALPINI 2024, durante il quale è previsto un eccezionale afflusso di persone che vi assistono ammassandosi nelle limitrofe vie del Centro Storico;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica, di adottare un provvedimento diretto che regolamenti la detenzione, la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglie e contenitori di vetro o in lattina, compresa la somministrazione in bicchieri di vetro, nelle zone interessate agli eventi sopra descritti;

RITENUTO altresì che le bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in loco durante la suddetta manifestazione ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché possibili strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che partecipano alla manifestazione, o che transitano per l'area interessata all'evento;

VALUTATA la necessità di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini che hanno diritto a godersi in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza la manifestazione e che la situazione sopra descritta, costituente serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

VISTO il provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento - Ufficio Ordine Pubblico n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 che richiama l'attenzione sull'opportunità di valutare l'emanazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) ed il relativo Regolamento per l'esecuzione (Regio Decreto 8 maggio 1940, n. 634);
- il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi degli articoli 50 e 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con la presente

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, dalle ore 15:00 di venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 18:00 di domenica 20 ottobre 2024 lungo le vie del Centro Storico interessate alla manifestazione RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO ALPINI 2024:

- il divieto assoluto di detenere, vendere e somministrare bevande in bottiglie e contenitori di vetro o in lattina, compresa la somministrazione in bicchieri di vetro;
- che la somministrazione delle bevande nelle aree esterne dei pubblici esercizi e di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, venga effettuata esclusivamente all'interno di bicchieri di plastica o di carta;
- la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico ed è ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano all'interno dei locali adibiti ad esercizio pubblico.

INCARICA

i messi comunali di espletare le formalità ai fini della notifica del presente atto ai soggetti commerciali interessati.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga affissa all'apposito Albo Comunale in conformità alle norme di legge;
- la trasmissione del presente provvedimento ai competenti organi di vigilanza e controllo per notizia e seguito di competenza a:

Prefettura di Brescia	pec	protocollo.prefbs@pec.interno.it
	pec	polamministrativa.prefbs@pec.interno.it
Questura di Brescia	pec	dipps116.00n0@pecps.poliziadistato.it
Commissariato di Polizia di Desenzano d/G.	pec	dipps116.5100@pecps.poliziadistato.it
Stazione Carabinieri di Montichiari	pec	tbs25987@pec.carabinieri.it
A.T.S. di Brescia	pec	protocollo@pec.ats-brescia.it
Comando Polizia Locale di Montichiari		SEDE

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, in alternativa:

- entro 60 (sessanta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, nei modi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- entro 120 (centoventi) giorni, al Capo dello Stato nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'apposito Albo Comunale in conformità alle norme di legge.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000.

Il Comando Polizia Locale di Montichiari e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla residenza Municipale, 10/10/2024

Il SINDACO
Marco Togni

